



PROVINCIA DI NOVARA

Piazza Matteotti, 1 - Tel. 0321.3781 - Fax 0321.36087

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Deliberazione N. 452/2012
Proposta Qualità dell'aria ed Energia/143

Relatore: ASSESSORE OLIVIERO GIUSEPPE COLOMBO

Oggetto: LEGGE 239 DEL 23 AGOSTO 2004 MODIFICA DELLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO PER IMPIANTI DI DEPOSITO OLI MINERALI E G.P.L. E RELATIVI ONERI DI ISTRUTTORIA, DI CUI ALLA D.G.P. 500/2009.

L'anno duemiladodici, il giorno diciotto del mese di Dicembre in Novara e nel Palazzo della Provincia si è riunita la Giunta Provinciale.

Presidente: DIEGO SOZZANI - PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Assiste come **Segretario:** AVV. ANTONINO PRINCIOTTA – SEGRETARIO GENERALE

Alle ore 10:20 il Presidente, riconosciuta la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

... omissis ...

Al momento dell'adozione della presente deliberazione risultano:

DIEGO SOZZANI	Presidente Provincia	Presente
ANGELO LUCA BONA	Vice Presidente	Presente
MARZIO LIUNI	Assessore	Presente
ALESSANDRO CANELLI	Assessore	Presente
ANNA MARIA MARIANI	Assessore	Presente
ANTONIO TENACE	Assessore	Assente
OLIVIERO GIUSEPPE COLOMBO	Assessore	Presente
CLAUDIO NAVA	Assessore	Presente
ANNAMARIA MELLONE	Assessore	Presente
GIUSEPPE ANTONIO POLICARO	Assessore	Presente
GIANLUCA GODIO	Assessore	Presente

Segretario: AVV. ANTONINO PRINCIOTTA – SEGRETARIO GENERALE

LA GIUNTA PROVINCIALE

Premesso che con la Delibera di Giunta Provinciale n. 500/2009 del 23/12/2009 è stata costituita la Commissione Collaudo stabilendo la sua composizione.

Considerato che occorre modificare la composizione in quanto sono cambiati alcuni Commissari.

Considerato che con la Delibera di Giunta Provinciale n. 169/2012 del 22/05/2012 allegato 1 alla voce “autorizzazione all’installazione ed esercizio impianti di lavorazione e stoccaggio oli minerali”, è stato istituito l’onere relativo alla tariffa istruttoria pari a 150 euro.

Considerato che il collaudo deve essere eseguito su depositi di oli minerali ad uso commerciale/industriale con capacità superiore a 25 m³ e su depositi ad uso privato con capacità superiore a 10 m³.

Considerato che il collaudo deve essere eseguito su depositi di G.P.L. aventi capacità superiore ai 100 m³ in serbatoi fissi e superiore ai 1000 kg di accumulo in bombole di diversa capacità.

Dato atto che la Commissione è composta da un rappresentante della Provincia di Novara con specifiche competenze tecniche ambientali, un rappresentante del Comando Provinciale Vigili del Fuoco ed un rappresentante dell’Agenzia delle Dogane ed il collaudo avrà luogo solo in presenza di tutti i componenti della commissione.

Vista la nota del Comando dei Vigili del Fuoco di Novara, prot. 68002 del 22/04/2009, con la quale si designa il rappresentante e gli eventuali delegati.

Vista la nota dell’Agenzia delle Dogane di Novara, prot. 109693 del 22/06/2011, con la quale si designa il rappresentante e l’eventuale delegato.

Visto gli esiti dell’incontro tenutosi il 05/07/2012 durante il quale è stato definito il documento relativo agli oneri di istruttoria della Commissione.

Vista la Legge del 23 agosto 2004, n. 239.

Visto il D. Lgs. Del 22 febbraio 2006 n. 128.

A voti unanimi

DELIBERA



1. di MODIFICARE, per le motivazioni indicate in premessa, la composizione della Commissione per il Collaudo dei depositi di oli minerali istituita con D.G.P. n. 500/2009 del 23/12/2009 così come segue:

Provincia di Novara - Presidente	Dirigente: Arch. Luigi IORIO Delega: P.I. Franco PACE
Agenzia delle Dogane	Dirigente: Ing Massimo MASETTI Delega: Ing. Francesca CROCETTI
Comando Provinciale Vigili del Fuoco	Comandante: Ing. Rosario AULCINO Delega: Ing. Roberto MARCHIONI Ing. Antonio SUMMA P.I. Luigi ERRICO P.I. Emilio BENNA Geom. Gianfranco CAMERONE Geom. Umberto SIMONESCHI

2. di dare atto che i rappresentanti così individuati costituiscono la Commissione Collaudo;
3. di dare atto che alla Commissione saranno attribuiti i compiti previsti dall'art 11 del D.P.R. n.420 del 18 aprile 1994;
4. di approvare l'allegato: "Procedura ed Oneri di istruttoria della Commissione collaudo per impianti di lavorazione e stoccaggio oli minerali e g.p.l.", di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
5. di stabilire che gli oneri di collaudo dovranno essere introitati al capitolo di spesa n° 1734 del Bilancio e versati su IBAN IT81F0503410112000000089010;
6. di stabilire che: al fine di assicurare il funzionamento della Commissione Collaudo, la tariffa istruttoria definita nella D.G.P. 169/2012 viene integrata di 190 euro; pertanto gli oneri complessivi a copertura della procedura di collaudo risultano essere di 350 euro;
7. di dare atto che il richiedente il collaudo deve versare sul c/c intestato alla Provincia di Novara la somma di euro 350,00 come onere di copertura delle spese generali e gestione della pratica;
8. di dare atto che sono stati espressi i pareri favorevoli, come risulta dai relativi visti apposti sulla proposta di deliberazione, dai Responsabili dei Servizi interessati e di Ragioneria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, nonché dal Segretario Generale;
9. di dare atto che l'esecuzione del presente provvedimento è affidata al Settore Ambiente-Ufficio Qualità dell'Aria e Energia.



Inoltre,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- sulla proposta del relatore che prospetta la necessità e l'urgenza di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento;
- in accoglimento della proposta suddetta;
- ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

A voti unanimi

DELIBERA

Il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile.

Segue allegato 1.



ALLEGATO 1

PROCEDURE ED ONERI DI ISTRUTTORIA DELLA COMMISSIONE COLLAUDO PER IMPIANTI DI LAVORAZIONE E STOCCAGGIO OLI MINERALI e G.P.L.

TIT. I NORME GENERALI

ART. 1 - OGGETTO E FINALITA'

Premesso che La Legge Regionale Piemonte n. 23 del 07/10/2002, assegna alla Provincia la competenza ad esercitare alcune funzioni amministrative in materia di energia, il presente documento, nel rispetto della normativa vigente in materia, disciplina le modalità relative a:

- determinazione delle procedure e degli oneri di collaudo, relativamente agli impianti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali e g.p.l.;
- composizione, nomina, funzionamento e compiti della Commissione Provinciale di Collaudo.

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1) Il presente documento si applica ai procedimenti autorizzativi in materia di energia di competenza della Provincia relativi in particolare ai seguenti impianti:
 - impianti di lavorazione e trasformazione di oli minerali;
 - impianti di deposito oli minerali ad uso industriale con capacità superiore a 25 m³;
 - impianti di deposito oli minerali ad uso privato con capacità superiore a 10 m³;
 - depositi di G.P.L. in serbatoi fissi con capacità superiore ai 100 m³;
 - depositi di G.P.L. in bombole con capacità di accumulo superiore ai 1000 kg;
 - oleodotti e gasdotti.
- 2) Il Collaudo definitivo riguarda tutti gli impianti esistenti nonché la modifica sostanziale degli stessi intendendo per tale anche la totale rimozione e ricollocazione dell'opera o di parte sostanziale della stessa anche attraverso un insieme di interventi parziali, ad eccezione della manutenzione straordinaria.

ART. 3 - DEFINIZIONI

- 1) Ai fini del presente documento si elencano di seguito alcune definizioni:
 - oli minerali: si intendono oli minerali greggi, residui delle loro distillazioni e tutte le specie e qualità di prodotti petroliferi derivati e assimilati, compresi il gas di petrolio liquefatto e il biodiesel;
 - impianti di oli minerali: si intendono impianti di stoccaggio e impianti di lavorazione e trasformazione.
- 2) La Circolare del Ministero delle Attività Produttive n. 165 del 07/10/04 definisce: "La procedura di collaudo è accessoria rispetto al provvedimento principale di concessione o autorizzazione ed è volta ad accertare la conformità delle opere realizzate al progetto approvato".



- 3) Il D.P.R. n. 420 del 18/4/1994 art. 11 comma 4 cita “Restano fermi i controlli ed i collaudi delle altre autorità competenti in base alle singole specifiche discipline”.

ART. 4 - VERSAMENTO ONERI DI ISTRUTTORIA

- 1) Il versamento degli oneri di istruttoria deve essere comprovato dal richiedente contestualmente all’invio della domanda di autorizzazione unica. L’avvio del procedimento è subordinato al pagamento degli oneri istruttori.

TIT. II ONERI DI COLLAUDO E COMMISSIONE PROVINCIALE DI COLLAUDO OLI MINERALI E G.P.L.

ART. 1 - COMMISSIONE PROVINCIALE DI COLLAUDO OLI MINERALI E G.P.L. - COMPOSIZIONE.

- 1) Per le finalità derivanti dall’applicazione della normativa in materia di autorizzazione di impianti di oli minerali è istituita la Commissione Provinciale di collaudo in materia di oli minerali e g.p.l., di seguito denominata Commissione, alla quale sono attribuiti i compiti, previsti all’art.11 del D.P.R. 420 del 18 aprile 1994 (*).
- 2) La Commissione è composta da un numero di 3 Membri come di seguito riportato: un rappresentante della Provincia di Novara con specifiche competenze tecniche ambientali; un rappresentante del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco; un rappresentante dell’Agenzia delle Dogane.
La Provincia di Novara può estendere la composizione della Commissione fino ad un massimo di 5 membri in totale inserendo rappresentati di altri Enti pubblici nel caso siano necessarie specifiche professionalità.
- 3) Le funzioni di Presidente della Commissione vengono espletate dal rappresentante della Provincia di Novara.
- 4) Le funzioni di Segretario possono essere svolte da altro dipendente della Provincia, non facente parte della Commissione, designato eventualmente dal Presidente della Commissione stessa.
- 5) Con D.G.R. n. 500/2009 del 23/12/2009 è stata costituita la Commissione Collaudo.

ART. 2 - NOMINA COMMISSIONE DI COLLAUDO OLI MINERALI E G.P.L.

- 1) Al fine di individuare i membri della Commissione, il Dirigente del Settore competente della Provincia di Novara provvederà a richiedere alle Amministrazioni individuate al precedente art. 1, i membri rappresentanti e loro delegati.
- 2) I rappresentanti così individuati costituiscono la Commissione di Collaudo, sino a formale variazione comunicata dagli Enti rappresentati.
- 3) Il Dirigente del Settore competente in caso di almeno 3 assenze ingiustificate e reiterate dei membri rappresentanti provvede a richiederne la sostituzione agli Enti di rappresentanza.



- 4) La composizione della Commissione viene riportata nella determinazione del Dirigente del Settore competente della Provincia di Novara con la quale si autorizza al richiedente la costruzione e l'esercizio dell'impianto e/o eventuali modifiche sostanziali.

ART. 3 - MODALITA' DI CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE OLI MINERALI E G.P.L.

- 1) La Commissione viene convocata dal Presidente con preavviso di almeno trenta (30) giorni rispetto alla data stabilita per il collaudo, mediante avviso contenente i dati identificativi dell'impianto oggetto di collaudo, la data, l'ora e il luogo del collaudo.

La convocazione dovrà essere inviata anche alla Ditta richiedente che provvederà al pagamento della tariffa istruttoria.

- 2) In caso di motivata e imprevista impossibilità a partecipare al collaudo, da parte del rappresentante di un Ente convocato, dovrà esserne data immediata comunicazione (entro le 48 ore antecedenti la data prevista per il collaudo) al Presidente della Commissione.

In tal caso la Commissione sarà riconvocata entro i 15 giorni successivi dalla data prevista.

ART. 4 - PROCEDURA DI COLLAUDO

- 1) Il collaudo avrà luogo in presenza di tutti i componenti della Commissione.
- 2) Il collaudo deve essere effettuato alla presenza di un rappresentante dell'impresa richiedente.
- 3) Le verifiche effettuate durante il collaudo ed i loro risultati devono essere riportati su apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti della Commissione e dal rappresentante dell'impresa.
- 4) Il verbale dovrà essere conservato dalla Provincia di Novara, quale Ente competente, una copia del verbale sarà consegnata agli altri membri della Commissione ed al titolare dell'autorizzazione.
- 5) La Provincia di Novara, quale Amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, secondo l'esito del collaudo, tenendo conto delle eventuali prescrizioni tecniche riportate nel verbale di collaudo, adotterà gli opportuni atti autorizzativi e/o prescrittivi nei confronti del titolare dell'impresa.
- 6) Nell'ipotesi di esito negativo del collaudo, sarà programmato d'ufficio un nuovo collaudo, a carico della ditta titolare dell'autorizzazione, al fine di accertare il rispetto delle prescrizioni tese ad eliminare le irregolarità segnalate ed oggetto di prescrizione con l'atto prescrittivo.

ART. 5 - ONERI DEL COLLAUDO

- 1) Il collaudo è subordinato al versamento da parte del richiedente degli oneri a copertura delle spese generali al fine di assicurare il funzionamento della Commissione di Collaudo.
- 2) Gli importi di cui al presente articolo saranno determinati con deliberazione della Giunta Provinciale e aggiornati, con deliberazione della medesima ogni due anni.



- 3) Il Dirigente del Settore della Provincia di Novara con la comunicazione della data nella quale si svolgerà il collaudo, comunicherà al richiedente l'importo degli oneri di cui al precedente comma 1.
- 4) Ai componenti della succitata Commissione esterni all'Amministrazione Provinciale viene corrisposto un compenso equiparato al gettone di presenza erogato ai partecipanti al Consiglio Provinciale.

ART. 6 – MODALITA' DI VERSAMENTO PER ONERI RELATIVI AL COLLAUDO

- 1) Il richiedente deve versare sul conto intestato alla Provincia di Novara presso: BANCO POPOLARE SOC. COOP. Filiale di Novara N. 12 DIP. 00492 C.so Garibaldi, 34 Codice IBAN Banco Popolare **IT81F0503410112000000089010** con motivazione **Collaudo** **Deposito**.
- 2) I versamenti degli oneri di collaudo devono essere comprovati prima dello svolgimento di ciascun collaudo.

TIT. III NORME FINALI E DI RINVIO

ART. 1 - DECORRENZA

- 1) Il presente documento da applicare su tutto il territorio provinciale, viene adottato ai sensi della Legge Regionale n. 23 del 07 ottobre 2002 ed entrerà in vigore al momento di esecutività dell'atto di approvazione.
- 2) Il presente documento troverà applicazione per tutte le procedure di autorizzazione e/o collaudo relative ad infrastrutture energetiche presentate.

ART. 2 - CASI NON PREVISTI - RINVIO

- 1) Per quanto non previsto dal presente documento si fa rinvio alla normativa statale e regionale vigente in materia, allo Statuto provinciale ed ai Regolamenti.
- 2) Le norme del presente documento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statutarie, regionali e statali.

NOTE:

(*)

art. 11 del D.P.R. 420 del 18 aprile 1994 al comma 1 così recita: "I titolari di concessione o autorizzazione di cui al presente decreto non possono condurre in via definitiva la gestione dei propri impianti o delle modifiche degli stessi prima che questi siano stati collaudati o verificati dagli organi designati nell'atto di concessione o autorizzazione. Ai collaudi ed alle verifiche di cui al comma 1 provvede il Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato con onere a carico degli interessati secondo modalità stabilite con successivo decreto come disposto ai sensi dell'art. 4 della Legge 10 marzo 1986 n. 61".

Fino all'espletamento della procedura di collaudo, al titolare dell'autorizzazione è assicurato l'esercizio provvisorio dell'impianto alle stesse condizioni specificate nell'atto di autorizzazione.



Sottoscritto all'originale:

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to AVV. ANTONINO PRINCIOTTA

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
f.to DIEGO SOZZANI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

NOVARA, li 20/12/2012

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Avv. Antonino Princiotta

Per copia conforme

NOVARA, li _____

